

## **TI\_GERICHTE 52.2018.233 vom 10. April 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-04-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.233](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.233)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.233 du 10 avril 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.233 del 10 aprile 2018

### **Regeste**

Revoca della licenza di condurre a titolo definitivo per un eccesso di velocità nell'abitato (infrazione grave)

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine.

#### **E. 1.2**

Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm). Neppure il ricorrente sollecita del resto l'assunzione di particolari prove.

#### **E. 2.1**

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c ) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo l'art. 16 c cpv. 2 lett. d o l'articolo 16 b cpv. 2 lett. e (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. e LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; STA 52.2012.70 del 23 aprile

2012 confermata da STF 1C\_287/2012 del 12 luglio 2013; Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 593 seg.).

## **E. 2.2**

Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno della località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 126 II 196 consid. 2a).

Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione di tali eccessi di velocità (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C\_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno della località costituisce quindi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di + 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli . Se il conducente ha dei precedenti, si applicano le misure viepiù severe previste dall'art. 16 c cpv. 2 lett. b-e LCStr.

## **E. 3**

km/h] - perché l'infrazione sia ritenuta grave.

### **E. 3.1**

In concreto dagli atti emerge che il 5 dicembre 2017, RI 1, percorrendo via \_\_\_\_\_ (in direzione est-ovest), nell'abitato di \_\_\_\_\_, ha superato di 27 km/h la velocità massima consentita, così come illustrato in narrativa (cfr. rapporto di polizia agli atti). Della sussistenza di questi fatti non vi è alcun motivo di dubitare, ritenuto che sono stati ammessi e ribaditi a più riprese dal medesimo ricorrente: dapprima davanti alla polizia (ove ha anche espressamente accettato le risultanze del rilevamento tecnico di velocità, cfr. verbale d'interrogatorio del 10 gennaio 2018), poi in sede di osservazioni alla Sezione della circolazione (in cui ha pienamente riconosciuto la violazione rimproveratagli, cfr. scritto del 27 gennaio 2018: "mi assumo la responsabilità dell'infrazione" [...], "superando il limite consentito come risulta dagli atti in vostro possesso"; cfr. pure scritto dell'8 febbraio 2018) e ancora davanti all'autorità di ricorso (ove ha riaffermato i medesimi fatti, richiamando quale "prova" l'incarto della Sezione della circolazione, cfr. impugnativa al Governo, ad 1 e 3, pag. 3). In queste circostanze, malvenuto è ora l'insorgente a rimproverare alle precedenti istanze di non aver atteso l'emanazione della pronuncia penale. È ben vero che, per giurisprudenza, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una pronuncia penale passata in giudicato. Tale obbligo sussiste però unicamente nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; Philippe Weissenberger , Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit

Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13); ne fanno eccezione i casi in cui non vi sono dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad esempio perché la violazione delle norme della circolazione emerge da risultanze probatorie ammesse (ad es., prova dell'accertamento della guida in stato di inettitudine sulla base di un test del sangue il cui esito è riconosciuto, cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb). Nella particolare situazione concreta, posto che il conducente - come visto - ha espressamente riconosciuto i riscontri probatori a suo carico (rilevamento tecnico di velocità), ammettendo a più riprese i fatti alla base della contravvenzione, non è dato di vedere perché la Sezione della circolazione dovesse soprassedere alla propria decisione. Identica conclusione s'impone per il Governo, davanti al quale l'insorgente - già assistito da un legale - si è del resto limitato a eccepire solo questioni giuridiche (quali la proporzionalità del provvedimento e l'inapplicabilità dell'art. 16 c cpv. 2 lett. e LCStr), postulando la riforma della decisione impugnata nel senso di revocargli la licenza di condurre "a tempo indeterminato per una durata di due anni" in base all'art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr, anziché alla lett. e (cfr. petitum del ricorso, pag. 7, nonché punto 8, pag. 5). Domanda di giudizio, quest'ultima, che rende invero improponibile quella nuova - formulata per la prima volta in questa sede - di annullamento della revoca con rinvio degli atti alla Sezione della circolazione per nuova decisione (previa crescita in giudicato della pronuncia penale; cfr. art. 70 cpv. 2 LPAm). A maggior ragione s'impongono tutte le predette deduzioni, se si considera che neppure in questa sede il ricorrente mette veramente in dubbio le risultanze probatorie agli atti, né indica in modo preciso se e in che modo i fatti salienti sarebbero stati accertati in modo inesatto o quali altre prove occorrerebbe assumere. Del tutto pretestuosa risulta in particolare la generica obiezione secondo cui "soprattutto in sede penale si dovrà chiarire il luogo esatto dove sarebbe stato superato il presunto limite vigente di 50 km/h", atteso che "sulla via percorsa dal ricorrente il limite di velocità cambia e aumenta a 80 km/h". Basta del resto un semplice colpo d'occhio alle immagini (rilevate dal radar mobile) per rendersi conto che il sorpasso in questione è stato commesso in via \_\_\_\_\_ (direzione est-ovest), nei pressi della relativa fermata del bus, prima della preselezione (a sinistra) che conduce al campo sportivo (via \_\_\_\_\_); e, dunque, ben prima (150-200 m) del segnale di fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h (collocato all'imbocco del viadotto sul fiume \_\_\_\_\_, nei pressi dell'area di sosta dei camper; cfr. peraltro anche mappa e viste street view sub [www.maps.google.ch](http://www.maps.google.ch), cfr. al riguardo STF 1C\_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii). Parimenti inconsistente, come si vedrà ancora in seguito, risulta la sommaria lamentela sull'entità del sorpasso - "solo di 2 km/h" in più [recte:

### **E. 3.2**

È indiscutibile che superando di 27 km/h la velocità massima consentita nell'abitato di \_\_\_\_\_, così come illustrato, RI 1 ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr, sia dal profilo oggettivo sia soggettivo. Secondo i criteri schematici posti dalla citata giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto (+ 27 km/h, all'interno della località), il quale di principio è già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che quando il sorpasso del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C\_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr. anche, fra le tante: STA 52.2016.412 del 3 febbraio 2017 consid. 3.3). Giurisprudenza schematica da cui, in concreto, non emergono, né sono del resto fatte valere ragioni particolari per scostarsi

(cfr. STF 1C\_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2 e rimandi).

### **E. 3.3**

Ne discende che, dal momento che il 7 marzo 2012 gli era stata inflitta una revoca a tempo indeterminato senza possibilità di riesame fino a novembre 2013 ai sensi dell'art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione grave perpetrata il 5 dicembre 2017 da RI 1 - plurirecidivo in pochi anni - comporta inevitabilmente la revoca definitiva della licenza di condurre ex art. 16 c cpv. 2 lett. e LCStr. Una siffatta misura si sarebbe peraltro imposta anche se il sorpasso di velocità fosse stato di "soli" +21 km/h e, di riflesso, l'infrazione fosse stata "medio grave" ai sensi dell'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. art. 16 b cpv. 2 lett. f LCStr; STA 52.2012.70 citata; cfr. anche Mizel , op. cit., pag. 400). Cadono dunque nel vuoto anche le sommarie doglianze riferite all'entità del sorpasso ( supra , consid. 3.1 in fine) che solleva ora l'insorgente, il quale va in ogni caso ritenuto un conducente incorreggibile (cfr. Mizel , op. cit., pag. 401). A torto il ricorrente pretende che l'art. 16 c cpv. 2 lett. e LCStr non sarebbe applicabile, poiché sono trascorsi più di cinque anni dai fatti sanzionati con la revoca a tempo indeterminato del 2012 di cui si è detto. Determinante ai fini della decorrenza del termine di recidiva non è infatti l'epoca a cui risale l'infrazione anteriore, ma la fine dell'esecuzione della precedente revoca (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3; STF 1C\_600/2015 del 1° marzo 2016 consid. 3.1; sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo n. 603 2017 100 del 13 febbraio 2018 consid. 5a; cfr. inoltre citato Messaggio 31 marzo 1999, FF 1999 pag. 3863; André Bussy/Baptiste Rusconi , Code suisse de la circulation routière, IV ed., Basilea 2015, n. 8 ad art. 16b e n. 10 ad art. 16c LCR). Anche se si potesse ammettere che, per la revoca di sicurezza ex art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr, il termine di cinque anni non decorra dalla riammissione alla guida (in concreto: 31 luglio 2014), ma dalla scadenza del periodo di attesa di due anni che lo precede (cfr. in tal senso, Mizel , op. cit., pag. 606 seg.) - così come apparentemente dedotto dal Governo - nella fattispecie è evidente che quando RI 1 ha commesso il grave eccesso di velocità (5 dicembre 2017) il periodo di cinque anni prescritto dall'art. 16 c cpv. 2 lett. e LCStr non era comunque ancora spirato.

### **E. 3.4**

In conclusione, il provvedimento di revoca a titolo definitivo tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità è pure il periodo di attesa di cinque anni che lo accompagna: il riesame di una siffatta misura è infatti disciplinato dall'art. 17 cpv. 4 LCStr, secondo cui la licenza revocata definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni dell'art. 23 cpv. 3 LCStr, che fissa inderogabilmente un periodo di attesa di cinque anni (cfr. STF 1C\_287/2012 citata consid. 2.3 e STA 52.2012.70 citata consid. 4). Durata minima, questa, che non potrebbe peraltro essere ridotta neppure in presenza di necessità professionali di condurre un veicolo, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore (cfr. STF 1C\_287/2012 citata consid. 2.4).

### **E. 4**

Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

### **E. 5**

L'emaneazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa (art. 71 LPAm).

### **E. 6.1**

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta, già per il fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300).

#### **E. 6.2**

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAm, ma tiene comunque conto della sua situazione finanziaria. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
vicepresidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.